

Sentenza: 22 gennaio 2019, n. 41

Materia: giurisdizione e norme processuali; ordinamento penale

Parametri invocati: art. 117, secondo comma, lettera l), Cost.; art. 74 c.p.p., quale norma interposta

Giudizio: legittimità costituzionale in via principale

Ricorrente: Presidente del Consiglio dei ministri

Oggetto: art. 2, comma 1, della legge della Regione Veneto 26 gennaio 2018, n. 1 (Modifiche della legge regionale 28 dicembre 2012, n. 48 “Misure per l’attuazione coordinata delle politiche regionali a favore della prevenzione del crimine organizzato e mafioso, della corruzione nonché per la promozione della cultura della legalità e della cittadinanza responsabile”), nella parte in cui modifica l’art. 16 della legge della Regione Veneto n. 48 del 2012, aggiungendovi il comma 1-bis.

Esito: non fondatezza della questione di legittimità costituzionale

Estensore nota: Elvira Salemme

Sintesi:

Il Presidente del Consiglio dei ministri ha impugnato l’art. 2, comma 1, della legge della Regione Veneto 26 gennaio 2018, n. 1 nella parte in cui aggiunge il comma 1-bis all’art. 16 della legge della Regione Veneto n. 48 del 2012 stabilendo l’obbligo della Regione Veneto di costituirsi parte civile in tutti i procedimenti penali, relativi a fatti commessi nel territorio della Regione stessa, in cui sia stato emesso decreto che dispone il giudizio o decreto di citazione a giudizio contenente imputazioni per i delitti di cui agli artt. 416-bis (associazione di tipo mafioso) e 416-ter (scambio elettorale politico-mafioso) del codice penale o per i delitti consumati o tentati commessi avvalendosi delle condizioni di cui all’art. 416-bis cod. pen.

Nel merito, la Corte ritiene la questione infondata.

Preliminarmente, evidenzia che l’art. 74 del vigente codice di procedura penale attribuisce una mera facoltà al titolare dell’azione civile per le restituzioni ed il risarcimento del danno ai sensi dell’art. 185 c.p. nei confronti dell’imputato e del responsabile, ferma restando la competenza del giudice a vagliare la legittimazione dell’istante.

In particolare, con riferimento agli enti territoriali, la giurisprudenza ritiene che questi siano legittimati a costituirsi parte civile nel processo penale quando il reato abbia leso un loro specifico interesse, cagionando agli stessi un danno risarcibile, sia esso patrimoniale o non patrimoniale, sul piano civile.

Tanto premesso, la Corte ritiene che la norma regionale censurata sia scevra da qualsivoglia rilievo di carattere ordinamentale (cioè sostanziale) o processuale, non incidendo invero né sul potere del giudice di valutare la legittimazione della Regione a costituirsi parte civile nel processo penale, né potendosi ritenere che essa si sovrapponga a quelle norme dell’ordinamento che fondano l’azione risarcitoria e che ne disciplinano l’esercizio nel processo penale.

Più precisamente, la norma *de qua* si limita a fare obbligo ai preposti organi regionali di costituirsi parte civile nei processi penali relativi ai delitti di stampo mafioso commessi nel territorio della

Regione. Si tratta, dunque, di fattispecie connotate da considerevole gravità ed in relazione alle quali la Regione convenuta ha ritenuto opportuno assicurare la tutela degli interessi territoriali eventualmente lesi, per il tramite dell'obbligo in parola.

La Corte rileva come l'efficacia della disposizione impugnata si esaurisca all'interno dei confini regionali, quale portato legittimo del potere politico-amministrativo spettante al Consiglio regionale nei confronti degli altri organi dell'ente.

Peraltro, evidenzia che la norma impugnata replica, esattamente, il contenuto di identiche disposizioni di leggi di altre Regioni che, pure, hanno stabilito l'obbligatorietà della costituzione di parte civile nei processi penali celebrati per i delitti, commessi nel territorio regionale, di criminalità organizzata di stampo mafioso (così l'art. 1, comma 2, della legge della Regione Piemonte 28 gennaio 2016, n. 2, recante «Modifiche alla legge regionale 18 giugno 2007, n. 14 “Interventi in favore della prevenzione della criminalità e istituzione della Giornata regionale della memoria e dell'impegno in ricordo delle vittime delle mafie”»; l'art. 14, comma 1, della legge della Regione Puglia 23 marzo 2015, n. 12, recante «Promozione della cultura della legalità, della memoria e dell'impegno»).

Conclusivamente, la Corte dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale.